

CIRCOLARI/DIRETTIVE

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET

Determinazione delle distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 96, lett. f), del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523

Ai Comuni

Alle Comunità Montane

Alle Province

Loro Sedi

Si è osservato che sia in sede di formazione dei piani regolatori sia all'atto del rilascio di provvedimenti autorizzativi di opere edilizie, sono sorti dubbi in ordine all'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 96, lett. f), del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, in materia di distanze di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua, in rapporto alle disposizioni dettate dall'art. 29 della l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.

In primo luogo, occorre precisare che pur se entrambe le disposizioni fissano limiti inderogabili per le distanze di opere dalle sponde dei corsi d'acqua, occorre distinguere nettamente la tipologia.

L'art. 29 della l.r. n. 56/1977 e s.m.i. è norma di carattere e contenuto urbanistico rivolta alla formazione dei piani regolatori e diretta a regolare l'attività edificatoria. Peraltro, con riferimento al comma 4 dello stesso articolo, emerge la finalità di tutelare gli insediamenti abitativi a fronte di eventuali esonazioni dei corsi d'acqua, in quanto viene consentita una "deroga" alle distanze previste dalla norma nei soli casi in cui gli abitati siano "difesi da adeguate opere di protezione".

Viceversa, i disposti dall'art. 96, lett. f), del T.U. approvato con R.D. n. 523/1904, ed in particolare i divieti in esso contenuti, secondo la corrente giurisprudenza, sono precipuamente informati alla ragione pubblicistica di assicurare la possibilità di sfruttamento delle acque o, comunque, di assicurare, ai fini del pubblico interesse, il libero deflusso delle acque.

Pertanto, tenendo conto che le due anzidette disposizioni rispondono ad esigenze differenti, è necessario individuare gli elementi che le rendono compatibili. A tal fine pare opportuno sottolineare i contenuti più significativi del parere del Consiglio di Stato n. 55 in data 1.6.1988, avente ad oggetto "Distanza delle fabbriche dagli argini dei fiumi - art. 96, lett. f), del T.U. approvato con R.D. n. 523/1904", dal quale emerge che il divieto contenuto nell'art. 96, lett. f), del T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 ha natura cogente e inderogabile, e che entro le localizzazioni adiacenti, contigue o quanto meno prossime ai corsi d'acqua, andrebbe esteso ad una profondità non inferiore a quella ricavabile dalla congiunta valutazione dei fattori relativi alla tutela idrica, alla protezione demaniale ed all'ordinata sicurezza urbanistica.

Analoga considerazione è contenuta nella sentenza n. 395 del 18 settembre 1975 del T.A.R. di Bologna, che mostra di ricomprendere il piano regolatore comunale nel novero delle "discipline vigenti nelle diverse località" (art. 96, lett. f), del T.U. appro-

vato con R.D. n. 523/1904), allorché questi tenga specificamente conto della "necessità di adeguare i programmi costruttivi alla particolare funzione della fascia di protezione del fiume".

Tutto ciò premesso, si ritiene che le prescrizioni del piano regolatore conformi alle disposizioni del citato art. 29 della l.r. n. 56/1977 e s.m.i. possono assumere l'efficacia di disciplina locale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, lett. f), del T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 integrativa, quindi, delle prescrizioni di detto art. 96, alla condizione che le norme del piano regolatore siano supportate da ampie e congrue motivazioni e valutazioni tecniche in ordine ai seguenti profili: la tutela del regime idraulico, la protezione del bene demaniale e la sicurezza.

In particolare dovrà essere prodotta, quale allegato tecnico del piano regolatore ai sensi dell'art. 14, comma 1, punto 2, della l.r. n. 56/1977 e s.m.i., un'approfondita relazione idraulica sul corso d'acqua, che supporti e giustifichi le previsioni normative contenute nel piano regolatore.

Solo alle condizioni anzidette, le norme dei piani regolatori possono stabilire distanze minime di fabbricati e manufatti dai corsi d'acqua diverse da quelle prescritte in via residuale dall'art. 96, lett. f), del R.D. n. 523/1904.

In difetto, resta inteso che le predette prescrizioni devono comunque essere osservate anche nell'ambito degli abitati esistenti.

Si precisa, infine, che la disciplina di cui al citato art. 96, lett. f), del T.U. approvato con R.D. n. 523/1904 si applica a tutti i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, nonché a quelli appartenenti al demanio ancorché non iscritti nei predetti elenchi.

Enzo Ghigo